

Esente imposta bollo e registro

ex art. 82 Dlgs 117/2017

STATUTO

Consultorio Familiare di Ispirazione Cristiana - Organizzazione di Volontariato

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione non riconosciuta denominata: «Consultorio Familiare di Ispirazione Cristiana-OdV» di seguito, in breve, "associazione".

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale a Trieste in Via Rismondo n. 11 e la sua durata è illimitata.

Art. 2 – Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue, con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle sue attività prevalentemente in favore di terzi.

L'associazione promuove la persona intesa sia come valore assoluto sia nella sua dimensione relazionale; svolge attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di supporto psicologico e assistenziale, di consulenza etica e legale; ha finalità di solidarietà sociale a beneficio soprattutto delle persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

L'Associazione promuove, altresì, la famiglia come ambito privilegiato di relazioni in cui si realizza l'incontro tra l'uomo e la donna e tra le generazioni, intesa quale nucleo fondamentale della società civile e come centro primario di educazione con particolare riferimento alla Carta Onu dei Diritti del Bambino

del 1989 (*"la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività"*).

In tale contesto, l'Associazione promuove l'osservazione e la risoluzione dei problemi e delle esigenze famigliari sotto il profilo sociale, economico, culturale, spirituale; propone iniziative di formazione in ordine alla costituzione di una nuova famiglia, al benessere relazionale, alla competenza educativa e alla partecipazione responsabile alla vita sociale con particolare riferimento al volontariato.

L'Associazione dispone di un servizio consultoriale che persegue, nello specifico, le seguenti finalità nell'assoluto rispetto delle persone e delle loro convinzioni:

- sviluppo armonico della persona, in correlazione alla maturazione psicofisica e all'espressione sessuale ed effettiva nell'ambito delle relazioni coniugali, familiari e sociali;
- scelta responsabile della procreazione, nella salvaguardia dell'integrità psichica e fisica degli interessati.

L'Associazione si avvale in via prioritaria delle esperienze specifiche e delle competenze professionali maturate dagli operatori consultoriali operanti al suo interno e dai suoi associati, messe a disposizione e coordinate nel contesto di ciascun progetto di intervento, nel rispetto della dignità della persona umana.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono la partecipazione effettiva degli aderenti alla vita e all'attività dell'associazione.

Art. 3 - Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1;

- c) prestazioni sociosanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione si propone inoltre di:

- individuare ed attivare gli strumenti necessari nei settori e nelle aree sopra menzionati;
- acquisire ed attivare al proprio interno le conoscenze specifiche, culturali, professionali e tecniche indispensabili, sviluppandone di nuove per poter usufruire del più alto livello possibile di competenze nella predisposizione dei progetti di intervento e delle convenzioni necessarie.

L'Associazione, inoltre, promuove ogni possibile forma di collaborazione con Enti, Organizzazioni e Associazioni sui diversi piani della comunicazione e della promozione della ricerca, della formazione, della predisposizione e della gestione coordinata di programmi e progetti di intervento.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

art. 4 - Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di

missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

art. 5 - Raccolta Fondi

L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

art 6 - Ammissione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Gli associati sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione ("associati fondatori") o che hanno presentato domanda in un momento successivo ("associati ordinari") e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.

L'ammissione alla associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto l'organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato iscritto da almeno tre mesi nel Libro degli associati ha diritto di voto.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati devono versare la quota associativa annuale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'associazione;
- d) di esaminare i libri associativi;
- e) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- h) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- i) di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali Regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'organo di amministrazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, scioglimento, recesso o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.

La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le spese sostenute dai volontari

possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi

Art. 10 – Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- d) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge

Gli organi dell'associazione hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal

vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti degli organi associativi scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione;
- f) deliberare avverso i provvedimenti di esclusione emanati dall'organo di amministrazione, garantendo al socio escluso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di am-



ministrazione;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

j) Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

α) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

β) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, oppure da almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione.

L'Assemblea è convocata, almeno 15 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata con mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari ovvero mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Asso-

ciazione o alla sua fusione o scissione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli associati iscritti nell'apposito libro da almeno tre mesi e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti nell'apposito libro da almeno tre mesi.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee. Può essere visionato da tutti gli associati secondo quanto stabilito nell'articolo 21 comma 5.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Art. 15 – Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate

ovvero, indicate tra i propri associati dalle OdV associate.

L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente

I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'organo di amministrazione

L'organo di amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) gestire, predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo;
- f) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- h) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- i) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- j) eleggere il presidente e il vice presidente;
- k) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- l) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- m) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere

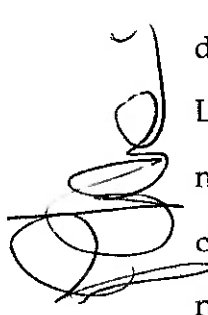
- invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- n) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'organo di amministrazione



L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.



L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la

maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Organo di controllo e revisione legale

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di

revisione iscritti nell' apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione mentre i libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

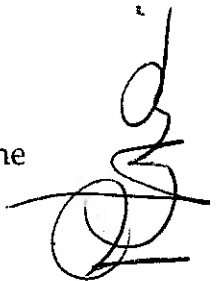
I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, attraverso la presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 21 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da quote sociali, contributi pubblici; contributi privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni, fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi, rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata, entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, altre entrate espressamente previste dalla legge, eventuali proventi da attività diver-



se nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 - Scritture contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e deve essere approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore.

Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Avv. Consuelo Greco – Presidente

Sign.ra Paola Sgai



La presente copia fotostatica è conforme al documento originale acquisito agli atti di questo Ufficio e registrato il 17/04/2025 a n° 335 Serie 3 Liquidati € 5.501,55 Euro Versati il

IL DIRETTORE
per LA DIRETTRICE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
Giuseppe LO VERDE

DIRITTI ASSOLTI
ON MARE
DA BOLLO
PER 600,00.

